

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1990-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MANZINI)

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso

d'iniziativa dei senatori MARNIGA, FABBRI, SCEVAROLLI, FORTE,  
BOZZELLO VEROLE, ZANELLA, GIUGNI e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1989

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge al nostro esame si propone di dare un concreto riconoscimento agli interventi dei volontari del soccorso alpino, consentendo loro di non perdere la retribuzione relativa alla loro normale attività quando partecipano ad operazioni di soccorso o ad esercitazioni. Negli ultimi anni l'attività di questi volontari è enormemente cresciuta. Giova ricordare che la legge n. 91 del 1963, che ha riordinato il Club alpino italiano (CAI), demanda all'ente stesso l'organizzazione di idonee iniziative per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche, nonché per il soccorso degli infortunati e per il recupero dei caduti. In attuazione di tali norme, il CAI ha istituito un apposito organismo interno - il Corpo nazionale del soccorso alpino - la cui preziosa e generosa attività è svolta prevalentemente da volontari che offrono il loro tempo e la loro fatica per effettuare operazioni di soccorso. L'importanza di questa attività del CAI è aumentata via via che l'alpinismo e l'escursionismo sono divenuti sport di massa, che coinvolgono fasce di cittadini non sempre esperti o prudenti.

Dai 225 interventi del 1963 si è passati ai 1521 del 1989, con un parallelo aumento del numero delle persone soccorse. Tali dati da soli testimoniano la necessità di intervenire a favore di questi volontari, che hanno raggiunto il numero di circa diecimila, i quali, per il loro radicamento sul territorio e la buona organizzazione di gruppo, sono diventati preciso punto di riferimento per le popolazioni della montagna.

Il disegno di legge si propone di garantire ai volontari il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni impegnati nelle operazioni di

soccorso pur continuando a percepire l'intera retribuzione, salva la facoltà del datore di lavoro di richiedere il relativo rimborso all'istituto di previdenza del lavoratore.

Ai volontari che siano lavoratori autonomi viene riconosciuta una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni nei quali si sono astenuti dal lavoro per partecipare alle operazioni di soccorso o alle esercitazioni.

Ai volontari viene altresì garantito il godimento di un giorno di riposo quando il loro impegno nel soccorso superi le otto ore giornaliere, ovvero si protragga oltre le ore 24.

Il disegno di legge prevede anche la corresponsione al CAI di un contributo straordinario per il pagamento di premi assicurativi, al fine di tutelare contro i rischi i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso. Si consente infine l'installazione, sui veicoli adibiti al trasporto delle squadre di soccorso, di dispositivi di segnalazione visiva ed acustica e si esentano gli stessi veicoli dall'obbligo della bolla di accompagnamento quando trasportino materiale di soccorso.

Il riconoscimento proposto dal presente disegno di legge indica che nel Paese è cresciuta la cultura della solidarietà; da un lato sono aumentate le persone disponibili ad operare a favore degli altri e dall'altro si ha una valorizzazione di questa iniziativa da parte dello Stato. È un classico esempio di realizzazione contemporanea di due principi importanti: quello della solidarietà e quello della sussidiarietà.

Per tutti questi motivi, onorevoli senatori, raccomando il disegno di legge all'Assemblea per la sua approvazione, nel testo predisposto dalla Commissione.

MANZINI, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

6 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Si fa comunque presente alla Commissione di merito la necessità di estendere le previsioni ivi contenute anche alle attività speleologiche che dai volontari vengono svolte.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

20 marzo 1991

La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo proposto dal relatore in data odierna, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi, a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che l'articolo 5 sia così rideterminato:

«Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Interventi per le operazioni di soccorso dei volontari del Club alpino italiano".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARNIGA ED ALTRI

**Provvedimento per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso**

## Art. 1.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino del Club alpino italiano hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni impegnati nelle operazioni di soccorso alpino e speleologico e nelle relative esercitazioni e a godere di un giorno di riposo successivo alle operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete la corresponsione della intera retribuzione per i giorni di cui al comma 1. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. La retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti è comprensiva delle quote di contribuzione previdenziale.

4. L'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino, pari a lire 1.000 milioni, è posto a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale versa annualmente

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso**

## Art. 1.

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonchè nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministe-

(Segue: Testo del disegno di legge)

agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne l'accertamento dell'avvenuto impiego in operazioni di soccorso ed esercitazioni, le caratteristiche che esso deve assumere per dare diritto alla retribuzione, le modalità e i termini per le richieste di rimborso.

Art. 3.

1. Al Club alpino italiano è corrisposto il contributo straordinario di lire 500 milioni, da destinare al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civili verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, del personale volontario del Corpo nazionale del soccorso alpino impegnato nel corso delle operazioni di soccorso e nelle relative esercitazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ro del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.

Art. 2.

1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:

a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;

b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità;

c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;

d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso e per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi.

Art. 3.

1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 4.

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

2. Il trasporto dei materiali di soccorso è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per le operazioni di soccorso dei volontari del Club alpino italiano».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.